

COMUNE DI SAN TAMMARO

(Prov. di Caserta)	
OGGETTO: Schema di Convenzione L'anno duemila giorno	
, del mese di, presso la sede del Comune di San	
Tammaro tra:	
- il Comune di San Tammaro, codice fiscale 00202480612, rappresentato	
dal che qui stipula in nome e per conto dell'ente	
medesimo, in esecuzione della deliberazione della giunta comunale	
. Di seguito per brevità il "concedente"	
- l'associazione sportiva dilettantistica , con sede in Via	
codice fiscale e P.Iva), rappresentata dal	
presidente e legale rappresentante residente a	
all Via, di seguito per brevità il "concessionario"	
che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, ente e	
associazione sportiva, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati	
loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni,	
nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali	
necessari alla stipula del presente atto.	
Premesso che:	
- l'amministrazione comunale si è data, con deliberazione consiliare	
numero 14 in data 13 marzo 1996, un regolamento per la disciplina della	
concessione della gestione degli impianti sportivi comunali.	
- Il concedente dispone del campo di calcio sito in località Scampia.	
- Allo stato l'impianto è disponibile il rettangolo di gioco rettangolo di gioco,	

n. 1 spogliatoio, docce, wc ed altri locali, idoneo all'uso (oggetto di	
interventi di riqualificazione) illuminazione notturna, censito al catasto	
fabbricati al foglio 4 p.lla 5539 cat. E/9, ad eccezione degli spalti e	
gradinate, di cui è inibito l'accesso.	
Tutto ciò premesso, considerato e descritto e ritenuto parte integrante e	
sostanziale del presente atto, tra i contraenti viene convenuto e stipulato	
quanto segue:	
Il concedente affida all'ente concessionario che accetta, la gestione	
dell'impianto sportivo sito in San Tammaro in località Scampia per la	
realizzazione delle seguenti finalità:	
1) con la presente convenzione, il concedente tende alla realizzazione delle	
seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:	
- concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento	
della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai	
complessi sportivi;	
- realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti	
quali, cooperative e associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio	
e che sono anche utilizzatori dei servizi; una gestione che può definirsi	
"partecipata",	
- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed	
adolescenti in coordinamento e connessione con i progetti dell'ente	
concedente e con le attività di altre associazioni;	
- ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo autofinanziato	
degli impianti e ad una gestione senza oneri a carico del concedente.	
2) concessionario dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la	
- 2 -	

gestione secondo gli intenti del concedente; intenti che altresì dichiara di	
condividere.	
Articolo. 1- Oggetto della concessione	
Costituisce oggetto della concessione la gestione d'uso dell'impianto sportivo	
Comunale sito in località Scampia.	
Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione é costituito dal	
rettangolo di gioco, n. 1 spogliatoio, docce, wc ed altri locali, idoneo all'uso	
(oggetto di interventi di riqualificazione) illuminazione notturna, censito al	
catasto fabbricati al foglio 4 p.lla 5539 cat. E/9, ad eccezione degli spalti e	
gradinate, di cui è inibito l'accesso, facenti parti del complesso sportivo e	
descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella relazione da	
redigere dagli uffici competenti, in contraddittorio con la parte interessata;	
La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le	
operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la	
gestione.	
In attuazione delle finalità su esposte di realizzare forme di partecipazione	
dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di	
volontariato assicurata dal concessionario deve costituire parte consistente	
di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.	
Il concessionario, per tutte le attività in cui é richiesto personale specializzato	
dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in	
cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed	
efficiente, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale	
occorrente.	
Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme	
- 3 -	

vigenti é a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso	
dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.	
Il concessionario é tenuto a comunicare all'ente concedente l'organigramma	
delle cariche sociali ed il nominativo del dirigente responsabile, nonché ogni	
variazione dei medesimi.	
Il concessionario, fermi i limiti di cui all'articolo 90, comma 23, della legge	
289/2002, potrà avvalersi, nella propria attività, dell'opera prestata a titolo	
gratuito di dipendenti pubblici, appartenenti anche all'ente pubblico	
concedente, i quali potranno svolgere tali servizi fuori dall'orario di lavoro,	
fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all'amministrazione di	
appartenenza.	
I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e	
controllo del concedente, tramite suoi servizi ispettivi, all'uopo istituiti, nei	
limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.	
E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto	
della concessione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività	
necessaria alla gestione stessa.	
Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna	
causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza	
maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente	
comunicate.	
Articolo 2- Durata della concessione	
La concessione ha decorrenza dalla data della stipula e durata pari a 3 anni,	
con canone annuo fissato in Euro, entro il 30 Ottobre di ogni anno.	
Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio	
<u>,</u>	

concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può	
cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso	
unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.	
La durata è condizionata anche ad eventuali interventi di riqualificazione che	
si dovessero rendere necessari alla struttura, pertanto, il concessionario	
accetta che la durata della gestione è condizionata risolutivamente	
all'effettuazione di tali interventi.	
Articolo 3- Cessazione anticipata della concessione	
La concessione può essere revocata senza che il concessionario possa	
avanzare alcuna pretesa al comune nei seguenti casi:	
a)per motivi di pubblico interesse;	
b)per gravi motivi di ordine pubblico;	
c)per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al	
verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di	
"gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente	
convenzione.	
Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata	
della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.	
Il diritto di recesso é riconosciuto al concessionario solo nel caso di	
estinzione o scioglimento della associazione. L'atto di recesso deve essere	
comunicato a mezzo raccomandata al concedente almeno sei mesi prima.	
Articolo 4 - Manutenzione e spese	
La manutenzione straordinaria è a carico del concedente. Tuttavia il	
Concessionario si obbliga ad effettuare a proprie cure e spese tutti gli	
interventi previsti a proprio carico dal regolamento per l'affidamento degli	
- 5 -	

impianti sportivi.	
I consumi delle utenze elettriche ed idriche restano a carico del concedente	
della presente convenzione, previa voltura.	
Articolo 5 - Responsabilità del gestore e garanzie	
Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli	
immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.	
All'uopo il concessionario ha presentato certificato di responsabilità civile n.	
rilasciato dal , con i seguenti	
massimali di Euro 2.500.000,00, con scadenza , da rinnovarsi alla	
scadenza.	
Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di	
consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo	
della consegna del complesso. Non é considerata danno la normale usura	
secondo il corretto utilizzo.	
Il concessionario solleva altresì il concedente da ogni responsabilità relativa	
a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le	
attività ammesse, unitamente ai danni che dovessero accorrere ai	
partecipanti alle attività sportive ed agonistiche.	
Articolo 6 - Modalità di servizio di gestione	
Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente	
convenzione, dovrà garantire un'efficiente assistenza quotidiana	
dell'organizzazione con:	
- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (sportive,	
squadre, gruppi vari, scolaresche ecc.), è esclusa la possibilità di accesso	
all'impianto da parte del pubblico spettatore;	
- 6 -	

- il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi	
utenti, delle necessarie concessioni e autorizzazioni rilasciate a cura della	
direzione del concessionario;	
- l'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale	
addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;	
- il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;	
- l'assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di pulizia e ogni	
qualvolta se ne presenti la necessità;	
- l'esecuzione tempestiva di tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione	
ordinarie e programmate di competenza.	
Articolo 7 - Organizzazione delle attività	
Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad	
ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti	
dalle norme vigenti.	
Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le	
norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele	
necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica.	
L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve	
essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di	
correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a	
qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico	
servizio.	
Il concessionario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o	
semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e	
motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse	
- 7 -	

fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo	
libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.	
Articolo 8 - Utilizzo dell'impianto sportivo	
L'utilizzo del complesso sportivo, limitatamente alle aree concesse, é	
ammesso per attività sportive e collaterali salvo espresse esclusioni.	
L'accesso all'impianto é disciplinato dal un calendario ed orari di fruizione,	
che sono stabiliti di comune accordo tra le parti.	
Il concessionario ha l'obbligo, secondo le modalità della presente	
convenzione e del Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi,	
di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i	
seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate	
occasionalmente; , enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi;	
scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni	
responsabilità.	
Le prenotazioni dell'impianto, sono curate e registrate dal concessionario.	
Articolo 9 - Sorveglianza e custodia	
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di	
sorveglianza; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle	
eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il concessionario.	
Dell'attività del custode e degli oneri connessi risponde il concessionario.	
Articolo 10- Attività economiche collaterali	
Nell'ambito del complesso sportivo al concessionario è consentito:	
l'esercizio di scuole di avviamento allo sport.	
Ogni onere è a carico del concessionario il quale dovrà altresì provvedere	
relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.	
- 8 -	

Articolo 11- Riconsegna del complesso sportivo	
L'atto di riconsegna al concedente dell'impianto, deve avvenire entro il	
termine di scadenza naturale o anticipata della concessione.	
L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della	
consistenza e stato di fatto dei beni concessi.	
Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente	
convenzione ed al regolamento per l'utilizzo dei complessi sportivi, ogni	
danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento	
dello stesso.	
Articolo 12- Spese contrattuali, imposte e tasse	
Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico	
del concessionario.	
Sono altresì a carico del concessionario tutti i tributi comunali previsti dalla	
legge. In ogni caso l'obbligo della registrazione scatta solo in caso d'uso.	
Articolo 13- Controversie	
Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di S.Maria C.V	
Articolo 14 - Elezione di domicilio	
Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione, il concessionario dichiara	
di eleggere domicilio presso l'indirizzo indicato in epigrafe.	
Articolo 15- Disposizioni finali	
Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di	
riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.	
Il concedente Il concessionario	

